



Scuola Secondaria di Primo Grado

**PROTOCOLLO ESAME DI STATO
CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE**



ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Premessa

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa. (D.L.62/2017, art. 8).

Quadro Normativo di Riferimento

- Decreto ministeriale prot.n. 5669 dell'12 luglio 2011. Disposizioni attuative della Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
- Circolare ministeriale n. 48 del 31 maggio 2012, L'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di primo grado resta disciplinato a carattere permanente.
- Circolare ministeriale prot.n. 3080 del 5 giugno 2013. Istruzioni a carattere permanente relative allo svolgimento degli esami di stato a conclusione del primo ciclo di istruzione.
- Nota 3 giugno 2014 prot. n. 3587, Indicazioni per i candidati, interni o privatisti, con disturbi specifici di apprendimento o con bisogni educativi speciali.
- Circolare MIUR1865 del 10-10-2017 Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione
- D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Circolare ministeriale n. 3, prot. N. 1235 del 13/02/2015 Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62
- Decreto Ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, concernente l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
- Decreto Ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo di istruzione
- Nota MIM prot. n. 4155 del 07.02.2023, avente per oggetto: *"Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nota informativa"*.
- *Nota MIM prot. 2867 del 23 gennaio 2025: "Indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e alla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado"*



AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Requisiti di ammissione

Costituiscono requisiti di ammissione:

- a) **aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;**
- b) **non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato;**
- c) **aver partecipato alle prove INVALSI di italiano, matematica, inglese.**

Appare opportuno precisare che il requisito di cui alla lettera a), per cui, nella scuola secondaria di primo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è stabilito ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal Collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o, come nel caso specifico, all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Ad ogni modo, la parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, in una o più discipline, non compromette l'ammissione all'esame, salvo delibera, adeguatamente motivata, del Consiglio di classe.

Voto di ammissione

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, **sulla base del percorso scolastico triennale** da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, **un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.** (art. 6 comma 5 D.L.62/2017).

Il voto di ammissione contribuirà per il 50% ai fini del calcolo della media nella determinazione del voto finale. (art. 8, comma 7 D.L.62/2017).

LA COMMISSIONE

Presso le Istituzioni Scolastiche del sistema nazionale di istruzione **è costituita la Commissione d'esame, articolata in Sottocommissioni per ciascuna classe terza**, composte dai docenti del Consiglio di classe.

Presidente

Per ogni Istituzione Scolastica svolge il Dirigente Scolastico le funzioni di Presidente. In caso di reggenza o assenza o impedimento del Dirigente Scolastico, compresa la sua eventuale nomina come presidente di commissione per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le funzioni di Presidente sono svolte da un collaboratore dello stesso, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del D.lgs. n.165/2001.

Le Sottocommissioni

Per ogni classe terza si costituisce una Sottocommissione, composta dai docenti dei Consigli di classe, che individua al suo interno un docente coordinatore; questi è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MATTEOTTI"

La Commissione:

- assegna alle Sottocommissioni gli eventuali candidati privatisti, tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze e dopo aver esaminato la documentazione presentata;
- definisce gli aspetti organizzativi: durata e ordine di successione delle prove scritte, ordine delle classi per i colloqui, modalità per lo svolgimento delle prove d'esame per gli alunni con disabilità o DSA certificati;
- predispone le prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e definisce i criteri comuni per la loro correzione e valutazione;
- individua gli eventuali strumenti che gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone comunicazione ai candidati.

Come statuito dal D.M. 741/2017, art. 5:

- le operazioni si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno;
- il calendario delle operazioni è definito dal Dirigente Scolastico.

I Commissari

Fanno parte della Commissione i docenti curricolari, compresi quelli che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, ad esempio docenti di strumento musicale, i docenti di sostegno e quelli di religione cattolica ovvero di attività alternativa. Non ne fanno parte invece i docenti di potenziamento e in generale i docenti che svolgono attività finalizzate all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa. I docenti che svolgono attività didattiche per gruppi di alunni (docenti di strumento musicale, di Religione e di attività alternative) partecipano alle operazioni che comportano deliberazioni solo per i candidati loro affidati. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i componenti. In caso di assenze, il Presidente della Commissione dispone le sostituzioni tra i docenti in servizio presso la scuola.

Il Segretario Commissione d'esame: nomina e impegni

Il Presidente della Commissione d'esame, prima dell'inizio della riunione preliminare, o meglio dopo aver chiamato l'appello, procede alla nomina, tra i componenti la Commissione, del segretario, che curerà la verbalizzazione di tutte le operazioni della medesima commissione: dalla riunione plenaria preliminare a quella finale. A tal fine, sarà utilizzato l'apposito registro dei verbali della commissione. Il segretario procederà alla verbalizzazione di:

- Riunione preliminare, nel corso della quale la Commissione:
- Prova scritta di italiano (e relativo sorteggio tracce);
- Prova scritta di matematica (e relativo sorteggio tracce);
- Ratifica prove scritte;
- Svolgimento dei colloqui;
- Valutazione finale;
- Riunione plenaria finale.

N.B. Per sopravvenute esigenze, nel corso dell'esame, la Commissione potrebbe trovarsi a deliberare – quindi a verbalizzare – su aspetti, come ad esempio l'assenza improvvisa di un commissario, il rinvio (alla sessione suppletiva) delle prove per assenza di alcuni candidati, etc...

Riunione preliminare

La riunione preliminare costituisce l'atto di insediamento della Commissione d'esame.

Di seguito, l'ordine del giorno dell'incontro:

1. Insediamento Commissione d'Esami: appello dei presenti e nomina del segretario;



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MATTEOTTI"

2. Costituzione delle sottocommissioni e nomina vicepresidenti;
3. Dichiarazione di non aver impartito lezioni private ad alunni che si presentano a sostenere gli esami e di non avere con essi vincoli di parentela;
4. Esame della relazione predisposta dal Consiglio della classe terza, approvata in sede di scrutinio finale, dei criteri essenziali del colloquio pluridisciplinare con l'individuazione delle modalità di conduzione del medesimo;
5. Presentazione dei programmi effettivamente svolti dagli alunni durante l'anno scolastico in corso;
6. Analisi delle prove scritte;
7. Criteri per la conduzione della prova di esame di eventuali candidati in situazione di disabilità o di Disturbo Specifico d'Apprendimento;
8. Approvazione degli strumenti di calcolo e delle misure compensative e dispensative D.S.A.;
9. Orario e assistenza prove scritte;
10. Criteri per la determinazione del voto finale;
11. Correzione collegiale degli elaborati delle prove scritte da parte delle Sottocommissioni (criteri e date);
12. Svolgimento delle prove orali (calendario);
13. Calendario delle riunioni di scrutinio delle sottocommissioni e della Commissione plenaria di ratifica finale dei risultati;
14. Varie ed eventuali

SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI STATO

Le prove d'esame si articolano in:

- a) **prova scritta di italiano** o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
- b) **prova scritta relativa alle competenze logico matematiche**;
- c) **prova scritta**, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle **lingue straniere**. (D.L.62/2017, art. 8, comma 10)
- d) **colloquio** è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondole Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte

Per i **percorsi ad indirizzo musicale**, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento. (D.L.62/2017, art. 8, comma 5).

La valutazione finale (Decreto ministeriale 741 del 2017, articolo 13) è espressa in decimi ed è determinata dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio.



CARATTERISTICHE DELLE PROVE

Prova di Italiano (DM n. 741/2017, art. 7)

La prova è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie:

1. testo narrativo o descrittivo, coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
2. testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
3. comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

Il giorno della prova sarà sorteggiata la terna di tracce, predisposta dalla Commissione, da proporre ai candidati, ciascuno dei quali svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorreggiate.

Criteri di VALUTAZIONE della prova scritta di italiano:

- Pertinenza alla traccia e alla natura del testo
- Organicità e coerenza
- Correttezza sintattica, ortografiche, grammaticali, lessicali
- Considerazioni ed elaborazione personali
- Ricchezza di contenuto

Gli alunni con disabilità possono svolgere prove differenziate rispetto agli altri candidati. Tali prove verranno valutate con criteri che tengano conto degli obiettivi previsti dal PEI.

Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e BES per lo svolgimento della prova possono utilizzare gli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti nei loro PDP.

Le loro prove verranno valutate con criteri che tengano conto degli obiettivi previsti dal PDP, e non si terrà conto della correttezza ortografica.

(Per la valutazione, vedi griglie allegate)

Prova di Matematica-Tecnologia (DM n. 741/2017, art. 8)

La prova è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curriculum (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).

Le tracce sono riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. problemi articolati su una o più richieste
2. quesiti a risposta aperta.

Le tracce possono fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

In ogni caso, le soluzioni dei problemi e dei quesiti non devono essere dipendenti le une dalle altre, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

La Commissione predispone almeno tre tracce, tra cui, il giorno della prova sarà sorteggiata la traccia che viene proposta ai candidati.

Per ciascuna traccia, vengono accertate la capacità di rielaborazione e la capacità di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite nelle seguenti aree:

- Numeri
- Spazio e figure



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MATTEOTTI"

- Relazioni e funzioni
- Dati e previsioni

Criteri di VALUTAZIONE della prova scritta di matematica-tecnologia:

- Comprensione e risoluzione di problemi
- Rappresentazione di numeri e uso di procedimenti di calcolo
- Rappresentazione di relazioni tra variabili
- Uso del linguaggio specifico

Gli alunni con disabilità possono svolgere prove differenziate rispetto agli altri candidati.

Tali prove verranno valutate con criteri che tengano conto degli obiettivi previsti dal PEI.

Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e BES per lo svolgimento della prova possono utilizzare gli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti nei loro PDP.

Le loro prove verranno valutate con criteri che tengano conto degli obiettivi previsti dal PDP, e non si terrà conto della correttezza ortografica.

(Per la valutazione, vedi griglie allegate)

Prova di Lingue Straniere (DM 741/2017, art. 9)

La prova è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

Le tracce, che possono essere anche tra loro combinate, si riferiscono a:

1. questionario di comprensione di un testo
2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. elaborazione di un dialogo
4. lettera o e-mail personale
5. sintesi di un testo.

Criteri di VALUTAZIONE della prova scritta di lingue:

- Comprensione del testo
- Correttezza sintattica, ortografiche, grammaticali, lessicali
- Produzione personale

Gli alunni con disabilità possono svolgere prove differenziate rispetto agli altri candidati. Tali prove verranno valutate con criteri che tengano conto degli obiettivi previsti dal PEI.

Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e BES per lo svolgimento della prova possono utilizzare gli strumenti compensativi e le misure dispensative previsti nei loro PDP.

Le loro prove verranno valutate con criteri che tengano conto degli obiettivi previsti dal PDP, e non si terrà conto della correttezza ortografica



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MATTEOTTI"

Colloquio (DM n. 741/2017, art. 10)

Il colloquio, condotto collegialmente dalla Sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione a:

- capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo,
- capacità di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio,
- padronanza nella lingua inglese e nella seconda lingua comunitaria, attraverso l'esposizione della tesina d'esame e approfondimento con domande aperte.

Per i ragazzi con disabilità o BES l'esame potrà essere sostenuto analizzando un semplice brano, attinente all'argomento della tesina multidisciplinare, di cui potrà farne la lettura, traduzione e rispondere a domande di comprensione. I ragazzi potranno anche preparare un topic personale, sempre legato alla tesina interdisciplinare.

Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

(Per la valutazione, vedi griglia allegata)

Conduzione del colloquio

L'impostazione e le modalità dello svolgimento del colloquio tengono conto della situazione di partenza, dell'attuale livello culturale degli allievi, del possesso delle abilità strumentali di ogni alunno, delle effettive capacità e del grado di maturazione raggiunto da ognuno.

Pertanto la prova si sviluppa in modo differenziato in base alla conoscenza che la Commissione possiede relativamente al percorso e alla realtà d'apprendimento scolastico dell'allievo, al fine di creare un'atmosfera favorevole alla piena espressione delle abilità e delle capacità del candidato, per limitare gli effetti negativi dei condizionamenti emozionali che potrebbero influire sulla stessa esperienza d'esame.

Non vengono forzatamente ricercati i collegamenti interdisciplinari, per non renderlo artificioso. Non sarà quindi la somma di distinti colloqui, ma dovrà svolgersi con la massima coerenza possibile nella trattazione dei vari argomenti.

Esso dovrà consentire di valutare la maturazione globale dell'alunno e potrà riguardare gli approfondimenti delle singole discipline di studio e altri elementi derivanti da qualificate esperienze realizzate (es. lavori realizzati durante l'anno).

Il colloquio inizierà preferibilmente con la trattazione di un argomento a piacere scelto dal candidato dal quale sarà possibile sviluppare una mappa concettuale che guidi il colloquio oppure fare riferimento ad un elaborato scritto predisposto appositamente per gli esami (relazione/tesina, mappa).

La durata della prova è contenuta nell'arco di 15 -20 minuti circa.

Criteri di VALUTAZIONE del colloquio

Nella valutazione del colloquio si tengono in considerazione i seguenti elementi:

- l'acquisizione delle conoscenze e la coerenza, correttezza ed efficacia espositiva
- la capacità di operare collegamenti tra discipline diversi



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MATTEOTTI"

- la capacità di argomentazione e senso critico
- la padronanza delle competenze di cittadinanza. Si tiene conto anche della capacità del candidato/a di dominare l'emotività, di mantenere l'autocontrollo, di affrontare con elasticità mentale il colloquio stesso e di prendere coscienza della serietà della prova.

La prova dei candidati con disabilità verrà valutata con criteri che tengano conto degli obiettivi del PEI.

Candidati con disabilità (D.M. 741/2017, art. 14)

Per lo svolgimento dell'esame la Sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del PEI, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali (co. 1).

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale (co. 3).

Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo, che è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi utili anche per percorsi integrati di istruzione e formazione (co. 5).

Gli alunni con disabilità certificata sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove (co. 2).

Candidati con DSA certificato (D.M. 741/2017, art. 14)

Lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal Consiglio di classe (co. 6).

Inoltre, la Commissione, in caso di candidati con DSA certificato, può:

- riservare **tempi più lunghi** di quelli ordinari;
- consentire l'utilizzazione di **strumenti compensativi** solo nel caso in cui siano stati previsti dal PDP, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte (co. 7).

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in conformità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, **su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del Consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato**. In sede di esame di Stato **sostiene prove differenziate**, coerenti con il percorso svolto, **con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame** e del conseguimento del diploma.

Alunni risultati assenti ad una o più prove (D.L.62/2017, art. 8, comma 10)

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal Consiglio di classe, la Commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.



VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME E DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE

La Commissione d'esame delibera, su proposta della Sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. (D.L.62/2017, art. 8 comma 8)
L'esame si intende superato se il candidato ottiene una valutazione finale non inferiore a sei decimi.

Esempio di calcolo del voto finale

Ammissione	Italiano	Matematica	Lingue	Colloquio
8	7	8	7	8
1) Media delle prove	$(7 + 8 + 7 + 8) / 4 = 7,5$			
2) Calcolo voto finale Ammissione + media delle prove	$(8 + 7,5) / 2 = 7,75$			
3) Eventuale arrotondamento	7,75 voto finale = 8			

Giudizio globale dell'esame

Il giudizio globale di ciascun allievo si basa sulle osservazioni sistematiche espresse dal Consiglio di Classe nel corso del triennio.

Il profilo individuale registra i progressi compiuti nei seguenti ambiti: individuale, relazionale, meta-cognitivo e cognitivo.

Viene indicato anche il consiglio orientativo

Lode

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.

Pubblicazione degli esiti (D.L.62/2017, art. 8 comma 11)

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante pubblicazione su registro elettronico.

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla Commissione, è pubblicato, al termine delle operazioni d'esame, unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, anche in caso di mancato superamento.

Nell'Attestato finale non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

Valutazione alunni con disabilità

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MATTEOTTI"

previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10. (D.L.62/2017, art. 11, comma 1)

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal D.L. 62/2017, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato. (D.L.62/2017, art. 11, comma 3)

Valutazione alunni con disturbi specifici dell'apprendimento

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con **DSA certificato** le Istituzioni Scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'**applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi** di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, **indicati nel piano didattico personalizzato**. (D.L.62/2017, art. 11 comma 10).

L'esito dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8. (D.L.62/2017, art. 11, comma 13)

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. (D.L.62/2017, art. 11, comma 13)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MATTEOTTI"

PROVE INVALSI NELLA SCUOLA SECONDARIA

L'INVALSI, ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sulla base delle vigenti Leggi, che sono frutto di un'evoluzione normativa significativamente sempre più incentrata sugli aspetti valutativi e qualitativi del sistema scolastico, effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente; in particolare gestisce il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV). Nella scuola secondaria di primo grado, tali rilevazioni, si svolgono attraverso prove standardizzate (grade 8), in modalità CBT, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in **italiano, matematica e inglese** in coerenza con le indicazioni nazionali per il curriculum. In particolare, la prova d'inglese è **finalizzata ad accertare i livelli di apprendimento riferiti alle abilità di comprensione e uso della lingua, in coerenza con il livello A2 Quadro Comune Europeo di Riferimento**.

Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado. (D.L.62/2017, art. 7, comma 1)

Le prove non sono parte integrante dell'esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate, il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono **prevedere adeguate misure compensative o dispensative** per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre **specifici adattamenti della prova** ovvero **l'esonero della prova**. (D.L.62/2017, art. 11, comma 4)

La partecipazione alle prove Invalsi è un requisito indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione.

Le prove Invalsi si svolgono entro il mese di aprile di ciascun anno scolastico e sono somministrate, nella scuola secondaria di primo grado, mediante computer.

Le Istituzioni Scolastiche organizzano la somministrazione delle prove in modo estremamente flessibile, venendo meno il requisito della contemporaneità del loro svolgimento.

In base al numero di *device* disponibili, di possibilità di utilizzo della rete, della logistica delle sedi e delle proprie esigenze organizzative, l'istituzione scolastica prevede un adeguato numero di sessioni per lo svolgimento delle prove, che potranno coinvolgere una o più classi contemporaneamente, o anche parte di una classe.

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

La Certificazione delle competenze descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione. (D.L.62/2017, art. 1 comma 2)

Ai candidati interni che superano l'esame di Stato viene rilasciata la certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze.

Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale, utilizzando il modello allegato al decreto ministeriale 742/2017 (Allegato B) e consegnato alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

Il modello di certificazione è nazionale (CM. n. 3, prot. N. 1235 del 13/02/2015) e descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza acquisite progressivamente dalle alunne e dagli alunni.



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO ISTITUTO COMPRENSIVO "G. MATTEOTTI"

I docenti del Consiglio di classe attribuiscono il livello di competenza raggiunto per ciascuno degli 8 profili di competenza elencati nel documento. I quattro livelli sono descritti, tenendo conto della **TABELLA A - "DESCRIPTORI DELLE COMPETENZE EUROPEE"** (vedi allegati)

Nella certificazione delle competenze confluiscono anche le certificazioni predisposte e sottoscritte da INVALSI che attestano, in forma descrittiva, il livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano e matematica e lingua inglese (art. 9, c.3, lettera F del D.lgs. 62/2017 e art. 4 del D.M. 742 del 3/10/2017).

Per le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. (D.L.62/2017, art. 3, comma 2).

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola parte orale. Per gli alunni DSA, esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione.

Per maggiori dettagli in ordine a particolari situazioni dei candidati (alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento, in ospedale o in istruzione domiciliare), ai candidati privatisti, alle eventuali prove suppletive, agli adempimenti finali e alla certificazione delle competenze si fa rinvio al decreto ministeriale 741/2017, al decreto ministeriale 742/2017, alla nota prot. 1865/2017 e alle successive note prot. 312/2018, prot. 7885/2018 e prot. 5772/2019.

Il presente documento è stato approvato dal Collegio dei Docenti dell'I.C. "G. Matteotti", con delibera n. 42 del 13.05.2025, ed è da ritenersi in vigore fino ad eventuale revisione da parte dell'organo collegiale competente.

Allegato al Protocollo di Esami di Stato conclusivi del Primo ciclo di Istruzione

- Griglie per la valutazione della Prova Scritta di Lingua Italiana
- Griglie per la valutazione della Prova Scritta di Matematica
- Griglie per la valutazione della Prova Scritta di Lingua Inglese
- Griglie per la valutazione della Prova Scritta della Seconda Lingua Straniera
- Griglia per la valutazione del Colloquio
- Tabella A - "Descrittori delle Competenze Europee"